

### COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE



# **CIRCOLARE INFORMATIVA: MARZO 2021**

### DIFFERITA A 180 GIORNI L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2020

In sede di conversione del c.d. "Decreto Milleproroghe", stante il protrarsi dell'emergenza COVID-19, sono state estese anche al bilancio chiuso al 31.12.2020 le disposizioni già introdotte per il bilancio 2019.

### In particolare:

- opera il differimento "automatico" a 180 giorni, con approvazione entro il 29.6.2021, a prescindere dalla presenza di "particolari esigenze" in capo alla società;
- l'intervento in assemblea da parte dei soci e degli organi sociali è consentito mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione (ad esempio, audio-video conferenza), a condizione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'espressione del voto.

## DIFFERITO AL 31.3.2021 L'INVIO DELL'OPZIONE SCONTO IN FATTURA / CESSIONE DEL CREDITO

L'Agenzia delle Entrate, accogliendo la richiesta degli operatori /consulenti e delle relative associazioni di categoria, ha riconosciuto il differimento, dal 16.3 al 31.3.2021, del termine entro il quale deve essere inviata all'Agenzia delle Entrate, tramite l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del sito Internet della stessa, la Comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione del 110% e delle altre detrazioni con riferimento alle spese sostenute nel 2020.



### COMMERCIALISTA-REVISORE LEGALE

### **SUPERBONUS 110% - PROBABILE PROROGA FINO AL 2023**

La novità contenuta nelle schede tecniche inviate dal governo alle commissioni parlamentari: è la base su cui discutono Camera e Senato

Spunta la proroga del Superbonus fino alla fine del 2023 nelle schede tecniche del Recovery Plan (scritte in inglese) che il governo ha inviato giovedì notte alle commissioni parlamentari. Va detto subito che non si tratta del nuovo e definitivo Pnrr del governo Draghi, ma di un passo avanti che arricchisce il precedente piano del governo Conte e lo rende molto più aderente alle richieste e ai requisiti Ue.

### RINUNCIA A CREDITO UNILATERALE NON E' DEDUCIBILE

Ordinanza Corte Cassazione 19.1.2021, n. 743

La perdita su crediti connessa alla rinuncia ad un credito da parte di un'impresa è deducibile a condizione "che l'atto unilaterale di rinuncia sia giustificato da una effettiva irrecuperabilità del credito, poiché, diversamente, rientrerebbe negli atti di liberalità, indeducibili ai fini fiscali".

Soltanto infatti in caso di assoggettamento del debitore a procedure concorsuali la perdita su crediti è automaticamente deducibile; al di fuori da tale ipotesi, "se il creditore rimane inerte nella titolarità del suo credito, non possono ritenersi esistenti gli elementi certi e precisi per configurare una perdita fiscalmente rilevante ... Ciò comporta che non si possa parlare di perdita su un credito ... nelle ipotesi in cui il creditore nulla abbia fatto per esercitare il suo diritto al credito, avendo tenuto un comportamento remissivo e liberale".

Nel caso di specie è stata negata la deducibilità della perdita derivante dalla rinuncia unilaterale al credito a fronte del rifiuto del debitore di adempiere espresso a seguito di alcuni solleciti dell'impresa. Quest'ultima, non avendo attivato alcuna azione legale volta al relativo recupero, non ha fornito alcuna prova in merito all'effettiva irrecuperabilità dello stesso